

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 aprile 2023

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di aprile dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e undici, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **377** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA "INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO" CONTENUTA NEL PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2021-2023, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 662/XVI DEL 9 GIUGNO 2021.

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamati i Regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 1407 del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "*de minimis*";

- n. 651 del 17 giugno 2014 e, in particolare, l'allegato 1 che definisce come "PMI" le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

richiamata altresì la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, tra le finalità cui sono orientate le politiche attive regionali del lavoro, indica la promozione di iniziative volte a incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati e il perseguimento dell'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese;

richiamate infine:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI del 9 giugno 2021 di approvazione del Piano Triennale di Politiche del lavoro 2021-2023, che individua la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato quale strategia di politica attiva del lavoro per far fronte al crescente tasso di disoccupazione dovuto alla crisi pandemica, per favorire un'occupazione di qualità e limitare il precariato;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 20 marzo 2023, recante il programma annuale degli interventi di politica del lavoro;

ritenuto necessario, in attuazione del suddetto programma annuale, concedere un incentivo economico alle PMI che intendano procedere alla stabilizzazione della forza lavoro attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

preso atto che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, al fine dell'attuazione tempestiva della misura di cui trattasi, hanno predisposto un avviso pubblico avente ad oggetto "Incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro";

ritenuto che la misura in questione possa essere attuata ai sensi del sopraccitato Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione;

preso atto dell'esito positivo delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota del 5 aprile 2023, prot. 3790/DPLF;

dato atto che, nella seduta del 10 marzo scorso, è stato presentato al Consiglio Politiche del Lavoro il Piano annuale delle attività 2023 per la sua approvazione, all'interno del quale, in continuità con le annualità precedenti, vi è la misura degli incentivi all'occupazione;

ritenuto, pertanto, necessario approvare l'Avviso "Incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro", allegato alla presente deliberazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

unanimamente

### DELIBERA

1. di approvare l'Avviso pubblico "Incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro", allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti per la misura di cui al punto 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 settembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in "*de minimis*";
3. di prenotare per l'anno 2023 la spesa per un importo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) con possibilità di rifinanziamento sul capitolo U0025968 "Trasferimenti correnti a imprese per incentivi all'assunzione (Piano politiche del lavoro e della formazione)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi nell'esercizio 2023;
5. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l'adozione di provvedimenti dirigenziali recanti eventuali modifiche non sostanziali riguardanti l'allegato di cui al punto 1;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (BURVA).

## **“INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO”.**

### **PREMESSA**

La Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito “Amministrazione”), al fine di garantire un’azione di sostegno all’occupazione, concede un incentivo alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nel territorio regionale, che intendano trasformare i contratti di lavoro già in essere alla data di approvazione del presente avviso da tempo determinato a tempo indeterminato o che lo abbiano già fatto nel periodo incentivato.

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO E BENEFICIARI**

1. Il contributo è volto a incentivare le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2023.
2. Possono beneficiare del contributo le PMI, così come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

### **ARTICOLO 2 - DISCIPLINA**

I contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime “*de minimis*” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola “*de minimis*” (compreso quello oggetto dell’aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti (100.000 euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi e 200.000 euro per gli altri settori), fermo restando che l’esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell’impresa medesima.

### **ARTICOLO 3 - REQUISITI**

1. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:
  - a) essere regolarmente iscritto, qualora tenuto, presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ovvero nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge;
  - b) possedere una sede legale e/o operativa sul territorio regionale;
  - c) non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario;
  - d) presentare una situazione di regolarità contributiva intesa come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
  - e) essere in regola con le assunzioni previste dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
  - f) se società o ditte individuali, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali dei contratti situazioni nei propri confronti (società e ditte individuali);

- g) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI così come definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014;
- h) non essere destinatario, se ente collettivo, di provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 300/2000);
- i) non essere sottoposto alle misure interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- j) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- k) informare sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 1407/2013, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- l) informare su eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni intervenute nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.

#### ARTICOLO 4 - RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI

1. Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa richiede l'incentivo deve:
  - a) essere instaurato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 novembre 2023;
  - b) essere riferito a un contratto di lavoro a tempo pieno secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, o a tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 30% delle ore stabilite dal CCNL di riferimento;
2. La trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato deve riguardare lavoratori subordinati, inclusi i soci lavoratori, che prestano la propria attività lavorativa presso la sede legale e/o operativa ubicata sul territorio regionale.
3. Non possono essere oggetto di contributo i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) nonché i contratti di somministrazione di lavoro.
4. Sono altresì esclusi dall'incentivo i contratti stipulati con i lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l'apprendistato) con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti alla data di approvazione delle presenti disposizioni. In ogni caso, le P.M.I. che, alla stessa data, presentino nei propri organici lavoratori subordinati intermittenti, possono beneficiare del contributo previa risoluzione del contratto in essere e nuova assunzione in una delle forme incentivate.

#### ARTICOLO 5 - CUMULO

1. Il presente contributo non può essere cumulato con altri incentivi regionali alle assunzioni.
2. Il presente contributo può essere cumulato con ulteriori aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri regolamenti «*de minimis*» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013.
3. Il contributo è cumulabile con ulteriori aiuti di Stato di provenienza statale concessi per gli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

## ARTICOLO 6 - IMPEGNI

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 24 mesi dalla trasformazione, a retribuirlo regolarmente e a fornire all'Amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.

## ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 10.000,00 per ogni trasformazione a tempo pieno e indeterminato che riguardi le seguenti categorie di lavoratori:
  - giovani fino ai 35 anni;
  - donne;
  - lavoratori over 55 anni;
2. Per tutte le altre categorie di lavoratori il contributo viene concesso nella misura massima di euro 8.000,00 per ogni trasformazione a tempo pieno e indeterminato;
3. Qualora il contratto incentivato sia a tempo parziale, pari ad almeno il 30% dell'orario previsto dal CCNL applicato, il contributo viene ridotto in misura proporzionale.
4. Il contributo può essere concesso per un solo lavoratore il cui contratto viene trasformato. La possibilità per le imprese richiedenti di presentare ulteriori domande di incentivo sarà presa in considerazione a partire dal 1° ottobre 2023, compatibilmente con le disponibilità finanziarie presenti a bilancio.
5. Qualora, nel periodo incentivato si verifichino variazioni in aumento dell'orario di lavoro previsto dal contratto individuale, l'importo del contributo concesso rimane invariato. In caso di variazioni in diminuzione, l'importo concesso viene parzialmente revocato secondo quanto stabilito all'articolo 13.

## ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere presentate sulla piattaforma "Covid-19. Misure di sostegno Regionali" a partire dal 27 aprile ed entro il 30 novembre 2023.
2. La procedura di presentazione delle istanze prevede:
  - a) l'accreditamento all'applicativo dedicato esclusivamente con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), con CIE (Carta d'identità elettronica) oppure con CNS (Carta nazionale dei servizi); b) la compilazione della domanda;
  - c) l'invio della domanda digitale completa della marca da bollo, se dovuta, ai sensi delle vigenti normative in materia.

I richiedenti possono presentare la domanda anche avvalendosi di un soggetto munito di apposita delega.

3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
4. Le domande inviate sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione e, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, si considera la data di invio telematico delle stesse. La domanda si intende presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.
5. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

## ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Struttura responsabile del procedimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, nella persona del Coordinatore.

2. La Struttura competente procede all'istruttoria, provvedendo:
  - a) ad acquisire le domande dalla piattaforma dedicata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, conservandole anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
  - b) a verificare la regolarità e la completezza formale delle medesime e la corrispondenza dei dati dichiarati con le Comunicazioni Obbligatorie e le informazioni che risultano sul SIL-VDA(Sistema Informativo Lavoro Valle d'Aosta);
  - c) ad acquisire la regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
3. La Struttura competente può richiedere ai beneficiari ogni documento o elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo o con il rigetto della domanda.
5. La concessione del contributo è prevista entro il 7 dicembre 2023.
6. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul sito regionale ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

#### ARTICOLO 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il diritto all'erogazione dell'incentivo economico concesso matura dopo 24 mesi dalla data di trasformazione previo rispetto degli obblighi assunti che il beneficiario deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo incentivato a mezzo PEC all'indirizzo politiche\_lavoro@pec.regione.vda.it.
2. Al fine dell'erogazione anticipata del contributo, il beneficiario deve inoltrare, a mezzo PEC all'indirizzo politiche\_lavoro@pec.regione.vda.it, apposita richiesta entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo. A tale richiesta deve essere allegata una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo o di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie secondo il modello messo a disposizione sul sito <https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid-19-per-operatori-economici>, con scadenza a 30 mesi dalla data di trasformazione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso maggiorato degli interessi legali.
3. L'incentivo economico è erogato in un'unica soluzione.
4. L'erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.
5. Gli importi erogati possono essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il contributo sia parzialmente o totalmente revocato.
6. Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dalla presente disciplina venga accertata in fasi successive all'erogazione si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

#### ARTICOLO 11 - CONTROLLI

1. La Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati auto dichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il procedimento di controllo è avviato comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo, invitando gli stessi a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5% sulla base del numero delle domande ammesse, mediante sorteggio dall'elenco delle indennità liquidate, ed in tutti i casi di ragionevole dubbio.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

#### ARTICOLO 12 - RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo in qualsiasi momento e comunque non oltre 6 mesi dalla liquidazione in caso di erogazione anticipata del contributo. In tal caso, qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento revoca il contributo, ancorché non erogato.
2. In caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione.

#### ARTICOLO 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di revoca parziale del contributo:
  - a) la fruizione di ammortizzatori sociali, nel periodo previsto all'articolo 5 (24 mesi dalla trasformazione), per i lavoratori oggetto di contributo e per quelli di pari qualifica e identiche mansioni. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate in cui l'impresa ha usufruito degli ammortizzatori sociali.
  - b) le cessazioni del rapporto di lavoro incentivato per dimissioni, morte, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa nei 24 mesi successivi alla trasformazione. L'importo del contributo è proporzionato all'effettivo periodo di lavoro ed è riconosciuto qualora il datore di lavoro proceda alla sostituzione del dipendente entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato. La mancata sostituzione comporta la revoca totale del contributo.  
È possibile sostituire il dipendente per una sola volta nel periodo incentivato;
  - c) la riduzione dell'orario di lavoro. In tale ipotesi il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di orario effettivamente svolto. In caso di riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del 30% rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, il contributo è revocato a decorrere dalla data di riduzione dell'orario;
  - d) i casi in cui l'azienda non sostenga il costo del lavoro relativamente al lavoratore incentivato. Il contributo verrà erogato decurtando tali periodi.

L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare a mezzo PEC all'indirizzo [politiche\\_lavoro@pec.regione.vda.it](mailto:politiche_lavoro@pec.regione.vda.it) ogni variazione di cui sopra, compresa la sostituzione del lavoratore, entro 30 giorni dall'evento pena la revoca totale del contributo.

2. I dipendenti assunti in sostituzione, ai sensi della lettera b) del comma 1, non devono appartenere alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa, di un socio dell'impresa o di colui che riveste cariche all'interno della stessa e non devono essere soci né titolari di cariche nell'ambito dell'azienda.
3. Sono motivi di revoca totale del contributo:
  - a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori incentivati effettuato nei 24 mesi successivi alla trasformazione del contratto di lavoro;

- b) l'inottemperanza alla richiesta dell'Amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;
  - c) la perdita dei requisiti di ammissibilità.
  - d) il mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 6 qualora non intervenisse la sostituzione prevista dal comma 1 lettera b) del presente articolo.
4. È in ogni caso disposta la revoca in tutti i casi in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, comunque denominati. In tali casi, il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data dell'avvenuta restituzione.

#### ARTICOLO 14 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:
- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
  - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
  - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

#### ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 - è individuata nel Piano di politiche del lavoro.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo.
3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

4. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.